



ASSOLOMBARDA

# Post Brexit: export control, conformità ed etichettatura dei prodotti

***Webinar***

Speaker

Zeno Poggi, CEO di ZPC Srl

13.01.2021





# UE-UK: due mercati distinti

Il **1° gennaio 2021**, al termine del periodo di transizione avviato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di recesso dall'**UE**, il **Regno Unito** ha lasciato il mercato unico e l'unione doganale europea.

<b>FINO AL 31/12/2020 - OPERAZIONI INTRA UE</b>	<b>DAL 01/01/2021 - OPERAZIONI EXTRA UE</b>
Cessione intra UE Art 41 c. 1 del D.L 331/1993	Cessione extra UE Art 8 DPR 633/1972
Elenco Riepilogativo Intrastat Cessione/Acquisti RIEPILOGATIVO MENSILE	Dichiarazione Doganale di Esportazione / Importazione per OGNI SINGOLA SPEDIZIONE
Attività di trasmissione dei dati normalmente svolta dall'Azienda Cessionaria/Acquirente senza il ricorso ad un rappresentante	Attività di trasmissione dei dati normalmente svolta da un RAPPRESENTANTE (Spedizioniere, Trasportatore, Doganalista) attraverso la fornitura manuale dei dati
Nessun Esborso di IVA (regolazione tramite Inversione Contabile) Nessun Dazio di Importazione	Pagamento dell'IVA all'importazione Pagamento dell'Eventuale DAZIO all'importazione
Codice Doganale (solo ai fini statistici) Nomenclatura combinata (8 cifre) Cessioni e Acquisti	Codice Doganale (ai fini Statistici e IMPOSITIVI) Nomenclatura combinata TARIC
Il Valore delle merci da includere negli elenchi riepilogativi INTRA è il «valore di transazione» o «Valore Statistico»	Il Valore delle merci da Indicare nella Dichiarazione doganale all'importazione è il «Valore di Transazione» EVENTUALMENTE ADEGUATO

**N.B. PROVA DELL'ESPORTAZIONE**

# UE-UK: due mercati distinti

 <b>IMPORT IN UK</b> 	 <b>IMPORT DA UK</b> 
<b>ITV – INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI</b> Perdita di validità in UK delle ITV rilasciate dalle autorità competenti UE	<b>ITV – INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI</b> Perdita di validità delle ITV emesse dalle autorità britanniche e di quelle rilasciate nei confronti di soggetti con codici EORI UK
<b>EORI</b> Gli operatori economici britannici che intendano movimentare merci da o verso UK dovranno ottenere un codice EORI locale (che inizi con GB)	<b>EORI</b> Perdita di validità per i codici EORI rilasciati dalle autorità britanniche; necessità di richiedere un nuovo codice EORI UE
<b>AEO – OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO</b> Gli operatori economici UK che intendano commerciare solo con l'UE possono richiedere lo status di AEO in preparazione del 1 gennaio 2021, ma l'autorizzazione non sarà valida prima di tale data Mutuo riconoscimento della qualifica di AEO rilasciata dalle autorità UE	<b>AEO – OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO</b> Mutuo riconoscimento della qualifica di AEO rilasciata dalle autorità britanniche
<b>FTA – FREE TRADE AGREEMENT</b> Eliminazione del trattamento preferenziale per gli scambi con Paesi terzi con cui l'UE ha sottoscritto accordi di libero scambio Consequente perdita di validità ai fini dell'origine UE per prodotti lavorati e processi di lavorazione	<b>FTA – FREE TRADE AGREEMENT</b> Eliminazione del trattamento preferenziale negli scambi con UK Materiali UK cessano di essere originari

# Accordo di libero scambio UE-UK

Il **24 dicembre 2020** l'Unione Europea e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo commerciale post Brexit (*Trade and Cooperation Agreement*), che evita il no deal e consente benefici e semplificazioni.

Il nuovo **accordo** è entrato in vigore il **1° gennaio 2021** in via provvisoria, fino al 28 febbraio, in attesa dell'approvazione formale da parte del Parlamento Europeo.


- **Cancellazione dei dazi** doganali sui prodotti oggetto di scambi commerciali tra i due Paesi



Le imprese devono provare che i propri prodotti rispettino le **regole di origine preferenziale** delle merci previste dall'accordo.



**Cumulo completo:** ai fini dell'origine le imprese possono tenere conto non solo dell'origine dei materiali utilizzati, ma anche della lavorazione avvenuta in UE o in UK.



# Accordo di libero scambio UE-UK

## ▪ Semplificazioni doganali




La **dichiarazione** di origine preferenziale del prodotto può essere **autocertificata** dall'esportatore (anche con recupero successivo della dichiarazione del fornitore, da ottenere entro il 01/01/2022)



In attesa dell'introduzione della nuova piattaforma unionale REX, gli operatori economici non ancora registrati su REX potranno indicare nella dichiarazione di origine preferenziale il **codice EORI**



L'accordo prevede il mutuo riconoscimento della qualifica di **AEO**.



## ▪ Aspetti di conformità



I prodotti non soggetti a marcatura CE non hanno bisogno di autocertificazione di conformità









I prodotti soggetti a marcatura CE prevedono l'apposizione della marcatura CE o UKCA sotto la responsabilità del fabbricante







In ogni caso, tutte le merci britanniche importate in UE dovranno soddisfare gli **standard normativi europei**, anche in materia di sicurezza.





# Conformità, sicurezza, etichettatura

 <b>IMPORT IN UK</b> 	 <b>IMPORT DA UK</b> 
<p>Fino al 1 gennaio 2022 <b>Accettazione temporanea</b> della marcatura CE per la maggior parte dei prodotti</p>	<p>I <b>distributori UE</b> assumeranno il ruolo di <b>importatori</b> e la responsabilità sulla sicurezza del prodotto</p>
<p>Dal 1 gennaio 2021 Introduzione di un sistema di marcatura nazionale <b>UKCA – UK Conformity Assessed</b></p>	<p>Per i prodotti soggetti ad autocertificazione di conformità i produttori UK continueranno ad effettuare <b>autovalutazioni</b> di <b>conformità CE</b> e ad applicare la relativa marcatura dei prodotti destinati al mercato UE. Per i prodotti soggetti a valutazioni di conformità che coinvolgono un organismo notificato (es. DPI e dispositivi medici di classe II/III) non verranno tuttavia riconosciute le valutazioni di conformità emesse da organismi notificati UK.</p>
<p>Dal 1 gennaio 2021 I <b>distributori UK</b> pre-Brexit assumeranno il ruolo di <b>importatori</b>, identificandosi come responsabili dell'immissione in consumo dei prodotti e quindi della sicurezza dei prodotti</p>	<p>In Irlanda del Nord: marcatura CE o <b>UK(NI) conformity mark</b></p>
<p><b>Obblighi degli importatori:</b> possibilità di indicare il proprio nome e indirizzo sui documenti di importazione e non sul prodotto o sull'imballaggio fino al 31 dicembre 2022</p>	 

# Conformità, sicurezza, etichettatura





	 <b>IMPORT IN UK</b> 	 <b>IMPORT DA UK</b> 
<b>Organismi notificati</b>	<b>Accettazione temporanea</b> delle <b>valutazioni/certificati di conformità</b> rilasciati da parte degli organismi notificati dell'UE	<b>Mancato riconoscimenti delle valutazioni di conformità</b> rilasciate dagli organismi notificati del Regno Unito
	Sviluppo di un <b>quadro giuridico nazionale del Regno Unito</b> che consenta agli organismi notificati del Regno Unito di continuare a operare per la maggior parte dei prodotti immessi sul mercato del Regno Unito	
<b>GDPR – General Data Protection Regulation</b>	Cessazione di validità del <b>Reg. UE 2016/679</b> in tutti i rapporti con cittadini UK	Applicazione del <b>Reg. UE 2016/679</b> in tutti i rapporti con cittadini UE
	Introduzione di una legislazione analoga, nota come <b>UK GDPR</b> , applicabile dal 1 gennaio 2021	Tutte le transazioni nei confronti di cittadini europei rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR. Le transazioni <b>e-commerce B2C</b> saranno particolarmente delicate. Possibile necessità di nominare un rappresentante in UE.
<b>E-commerce</b>	Conformità alle norme che disciplinano la <b>protezione dei consumatori</b> , la privacy, le garanzie, la sicurezza dei prodotti, la conformità e l'etichettatura	Mantenimento delle regole applicabili in tema di <b>protezione dei consumatori</b> , privacy, garanzie sicurezza dei prodotti, conformità ed etichettatura

# Conformità, sicurezza, etichettatura





	 <b>IMPORT IN UK</b> 	 <b>IMPORT DA UK</b> 
<b>REACH</b>	<p>Introduzione di una legislazione analoga, nota come <b>UK REACH</b>, <b>applicabile dal 1° gennaio 2021</b></p> <p>Tutte le autorizzazioni esistenti che hanno completato l'intero processo di autorizzazione (e hanno una data di revisione) <b>saranno riconosciute dal UK REACH</b>. Ciò significa che le sostanze possono continuare ad essere utilizzate dalle società britanniche che si rifanno a queste autorizzazioni. Le nuove richieste e le autorizzazioni in attesa di approvazione da parte dell'UE/ECHA devono essere presentate al UK REACH</p>	<p>Necessità di trasferire le <b>registrazioni REACH</b> presso un'entità in UE. Le notifiche relative a miscele non possono essere trasferite: gli importatori UE <b>dovranno presentare una notifica</b> se intendono importare la stessa miscela.</p>
<b>Cosmetici</b>	<p>Necessità di nominare una <b>persona responsabile in UK</b> per l'immissione in consumo. Possibilità di indicare il proprio nome e indirizzo sui documenti di importazione e non sul prodotto o sull'imballaggio fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>Applicazione del Cosmetic Products Enforcement Regulations 2013</p>	<p>Necessità di nominare una <b>persona responsabile in UE</b> per l'immissione in consumo</p>
<b>Biocidi</b>	<p>Introduzione di una legislazione analoga al BPR</p> <p><b>L'art. 95</b> (fornitori di sostanze autorizzati e biocidi autorizzati, per categoria di prodotto) sarà mantenuto valido</p> <p><b>L'HSE (Health and Safety Executive)</b> subentrerà all'ECHA nel ruolo di autorità competente. Il processo autorizzativo è ancora in fase di definizione.</p>	<p>Necessità di nominare <b>una persona responsabile in UE</b> per l'immissione in consumo</p> <p><b>Perdita di validità delle autorizzazioni ECHA</b> rilasciate agli operatori UK</p>



# Conformità, sicurezza, etichettatura

	 <b>IMPORT IN UK</b> 	 <b>IMPORT DA UK</b> 
<b>Prodotti tessili e calzature</b>	<p><b>Prodotti tessili:</b> i nomi delle fibre e le tolleranze saranno di competenza delle autorità UK. Applicazione del The Textile Products (Labelling and Fibre Composition) Regulations 2012</p> <p><b>Calzature:</b> nessuna modifica</p> <p><b>Gli importatori UK</b> saranno responsabili per la conformità dei prodotti e l'etichettatura</p>	<p>Possibilità di indicare il proprio nome e indirizzo sui documenti di importazione e non sul prodotto o sull'imballaggio fino al 31 dicembre 2022.</p>
<b>Sicurezza generale dei prodotti</b>	<p>I produttori e gli altri soggetti coinvolti nella catena di fornitura dei prodotti sono responsabili degli stessi ai sensi del Consumer Protection Act 1987</p>	
<b>CITES</b>	<p><b>Documenti CITES richiesti</b> per movimentare le specie CITES tra il Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles) e l'UE, e il Regno Unito e l'Irlanda del Nord</p> <p><b>Gestione autonoma della Convenzione CITES</b> Necessario utilizzare <b>luoghi di ingresso e di uscita designati</b></p>	<p><b>Gestione analoga</b> all'importazione attualmente prevista per Paesi terzi</p>

# Conformità, sicurezza, etichettatura

	 <b>IMPORT IN UK</b> 	 <b>IMPORT DA UK</b> 
<b>Dispositivi medici</b>	Applicazione della <b>Medical Devices Regulations 2002</b> (SI 2002 n. 618). Possibili aggiornamenti in corso	Per i prodotti non ancora immessi sul mercato UE al 01/01/2021, necessità di nominare una persona responsabile in UE per l'immissione in consumo. Marcatura CE obbligatoria, mancato riconoscimento della marcatura UKCA.
	<b>Nuova autorità competente per i dispositivi medici in UK:</b> Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)	
	I fabbricanti non stabiliti in UK dovranno <b>registrarsi presso l'MHRA</b> e designare un <b>rappresentante autorizzato stabilito in UK</b> . Concessi <b>periodi di proroga</b> in base alla classe del dispositivo medico (per esempio, per i dispositivi medici di classe I, il periodo di proroga previsto è di 12 mesi. Quindi <b>non è necessario registrarsi fino al 31/12/2021</b> )	
	La marcatura CE e i certificati rilasciati dagli organismi notificati UE saranno <b>accettati fino al 30/06/2023</b>	
<b>Dal 01/07/2023, obbligatori marcatura UK Conformity Assessed - UKCA e organismi notificati MHRA</b> (per i dispositivi che prevedono il loro coinvolgimento nella valutazione di conformità)		

# Export control, materiale a duplice uso



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL TRADE

Brussels, 16 September 2020  
REV1 – replaces the notice dated  
21 March 2019

## NOTICE TO STAKEHOLDERS

### WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF DUAL-USE EXPORT CONTROLS

Since 1 February 2020, the United Kingdom has withdrawn from the European Union and has become a “third country”.<sup>1</sup> The Withdrawal Agreement<sup>2</sup> provides for a transition period ending on 31 December 2020. Until that date, EU law in its entirety applies to and in the United Kingdom.<sup>3</sup>

During the transition period, the EU and the United Kingdom will negotiate an agreement on a new partnership, providing notably for a free trade area. However, it is not certain whether such an agreement will be concluded and will enter into force at the end of the transition period. In any event, such an agreement would create a relationship which in terms of market access conditions will be very different from the United Kingdom’s participation in the internal market,<sup>4</sup> in the EU Customs Union, and in the VAT and excise duty area.

In any case, all interested parties, and especially economic operators, are reminded of the legal situation applicable after the end of the transition period (Part A below). This notice also explains certain relevant separation provisions of the Withdrawal Agreement (Part B below), as well as the rules applicable in Northern Ireland after the end of the transition period (Part C below).

**16 settembre 2020:** Comunicazione dell’Unione Europea in merito alle esportazioni di merci a duplice uso dopo il periodo di transizione.

La Commissione segnala in particolare che al termine del periodo di recesso:

- il Regno Unito di Gran Bretagna saranno soggetti ad autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (**AGEU**) EU001 per prodotti a duplice uso;
- le **licenze** di esportazione rilasciate dal Regno Unito ai sensi del regolamento 428/20109 e ss.mm.ii. **non saranno più valide** per le esportazioni di prodotti dual use dall’UE verso Paesi terzi;
- i movimenti di merci in corso alla fine del periodo di transizione devono essere trattati come movimenti all'interno dell'Unione per quanto riguarda i requisiti di licenza di importazione e di esportazione nel diritto dell’UE.

# Export control, materiale a duplice uso



**REGOLAMENTO (UE) 2020/2171 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 16 dicembre 2020**

**che modifica l'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

**16 dicembre 2020:** l'Unione Europea ha aggiunto il Regno Unito Regno Unito all'elenco dei **Paesi** per i quali è prevista l'**autorizzazione generale di esportazione** dell'Unione EU001.

L'autorizzazione viene concessa alle aziende per esportazioni a basso rischio di prodotti dual use verso determinati paesi terzi, attraverso un iter di rilascio e di controlli agevolati.

**Dal 1° gennaio 2021** la movimentazione di prodotti a duplice uso:

- verso il **Regno Unito** dovrà essere gestita con AGEU001;
- verso l'**Irlanda del Nord** si potrà considerare come trasferimento intracomunitario e pertanto andrà indicato sulla documentazione commerciale che il prodotto è a duplice uso senza procedere con istanza di autorizzazione.

# Export control, materiale a duplice uso



  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  
Internazionale – Autorità Nazionale UAMA

## MODELLO DI NOTIFICA AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA

Data compilazione modulo

Autorizzazione Generale dell'Unione

### RICHIEDENTE/ESPORTATORE

Denominazione sociale

Legale Rappresentante

Sede legale

Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail

Partita IVA

Fatturato export

Principali paesi di esportazione  
e relative quote di mercato

### PUNTO DI CONTATTO

Nominativo

Posizione

Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail

### OGGETTO DI ESPORTAZIONE

Descrizione materiale

Categorie elenco

Voci doganali

### PAESI DI DESTINAZIONE FINALE

Nominativi paesi

Destinatari previsti,  
indirizzi, telefoni,  
e-mail, sito web

Elenco riepilogativo allegato  Sì  No

### UTILIZZO FINALE DEI MATERIALI

1. I materiali sopra indicati sono stati già esportati verso il paese specificato nell'istanza?  Sì  No

2. Quali considerazioni si ritiene di poter esprimere in merito alla possibile destinazione di uso finale dei materiali?

### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA

Specifiche tecniche dei materiali

Ulteriore documentazione

### EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI

Data

Completato da

Reimposta Campi

# Export control, materiale a duplice uso



**16 ottobre 2020:** L'Export Control Joint Unit (ECJU) britannica ha pubblicato la Notice to Exporters 2020/14 al fine di richiamare all'attenzione degli esportatori di beni a duplice uso la necessità di adeguare il proprio status alle nuove condizioni disposte dall'EU dual-use open general export licence (OGEL) prima della fine del periodo di transizione verso la Brexit.

La **licenza OGEL**, equivalente britannica dell'AGEU europea, sarà richiesta all'esportazione di beni a duplice uso dal Regno Unito verso qualsiasi stato membro UE a partire dal prossimo 1 gennaio 2021.





# Export control, materiale a duplice uso



Anche l'elenco di persone, entità e gruppi coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive predisposto dall'UE non potrà più essere contemplato nella legislazione UK che ha al riguardo predisposto a sua volta delle **liste di controllo**, definendo le relative misure restrittive applicate.

## Arms embargoes and trade control restrictions

An arms embargo is a prohibition or sanction against the export of weaponry and dual-use items - goods which have both a civil and military use. An arms embargo might be imposed via various routes such as by the UN, EU, or the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and where the UK has imposed regulations as a result.

Trade Controls (or trafficking and brokering of military goods) concern the UK involvement in deals involving the movement of military goods from one overseas country to another.

Find out more in guidance on [transport controls and trafficking and brokering \(trade controls\)](#).

The list below details specific countries where sanctions have been imposed, where there are stricter trade controls in place, and other trade restrictions.



Office of Financial  
Sanctions Implementation  
HM Treasury

## CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK

Last Updated: 23/10/2020

Status: Asset Freeze Targets

**REGIME: Afghanistan**

### INDIVIDUALS

- Name 6:** ABBASIN **1:** ABDUL AZIZ **2:** n/a **3:** n/a **4:** n/a **5:** n/a.  
**DOB:** --/--/1969. **POB:** Sheykhan village, Pirkowti Area, Organ District, Paktika Province, Afghanistan **a.k.a:** MAHSUD, Abdul Aziz **Other Information:** UN Ref TAI.155. Key commander in the Haqqani Network (TAE.012) under Sirajuddin Jallalouline Haqqani (TAI.144). Taliban Shadow Governor of Organ District, Paktika Province, as of early 2010. Operated a training camp for non-Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan. **Listed on:** 21/10/2011 **Last Updated:** 30/04/2020 **Group ID:** 12156.
- Name 6:** ABDUL AHAD **1:** AZIZIRAHMAN **2:** n/a **3:** n/a **4:** n/a **5:** n/a.  
**Title:** Mr **DOB:** --/--/1972. **POB:** Shega District, Kandahar Province, Afghanistan **Nationality:** Afghan **National Identification no:** 44323 (Afghan) (tazkira) **Position:** Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates **Other Information:** UN Ref TAI.121. Belongs to Hotak tribe. **Listed on:** 23/02/2001 **Last Updated:** 30/04/2020 **Group ID:** 7055.



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.genioimpresa.it](http://www.genioimpresa.it)  
Seguici su

